

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DELL'ORGANISMO DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (OCC)

Art. 1) Determinazione compensi e rimborsi spese

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n.202, in difetto di accordo tra debitore e OCC, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dovuti all'Organismo, si applicano i parametri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) Parametri

Fatte salve le valutazioni sulla quantità e complessità delle questioni affrontate e sul numero dei creditori, il compenso all'Organismo è determinato in base all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dai Decreti 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30, del Ministero della Giustizia, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

- percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) Riduzione e ripartizione dei compensi

I compensi determinati a norma degli articoli precedenti sono ridotti nella misura del 25%. Sono dovuti gli oneri previdenziali e fiscali di legge. Tali compensi, che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 75% a favore del Gestore, sia individuale che collegiale (ausiliari compresi), e per il 25% a favore dell'Organismo.

Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato nel minimo di Euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Art. 4) Spese generali e rimborsi

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5) Acconti

L'acconto iniziale è fissato forfettariamente in euro 200,00 oltre IVA, da corrispondere al deposito dell'istanza. L'Organismo può richiedere la corresponsione di ulteriori acconti sul compenso finale.

Art. 6) Limiti massimi

Il totale dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000,00 di euro, ed al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo attribuito ai creditori risulti inferiore ad euro 20.000,00.